



COMUNE di PONTE BUGGIANESE
Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.06.2009

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 15.9.2009

INDICE

Articolo 1 - Finalità e beneficiari

Articolo 2 – Patrocinio

Articolo 3 - Contributo ed agevolazione

Articolo 4 - Contributi ordinari

Articolo 5 - Modalità di richiesta

Articolo 6 - Procedimento di concessione

Articolo 7 - Obblighi dei beneficiari

Articolo 8 - Esclusioni e deroghe

Articolo 9 - Pubblicità e norme finali

Articolo 1 – Finalità e beneficiari

1. Il Comune di Ponte Buggianese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto, favorisce le attività dirette a sostenere lo sviluppo economico, sociale e culturale, a promuovere gli eventi e le attività sportive, scientifiche, culturali ed educativi, le iniziative in campo ambientale, nonché a salvaguardare le tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità.
2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:
 - Patrocini
 - Contributi finanziari e/o agevolazioni economiche con o senza patrocinio
3. Le attività e gli eventi non devono avere scopo di lucro. Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, promuovono l'immagine e il prestigio del Comune di Ponte Buggianese. Sono ammesse altresì iniziative commerciali quando l'introito è devoluto in beneficenza.
4. Sono ammessi alla concessione del patrocinio persone giuridiche pubbliche o private (Fondazione, Onlus e Associazioni sportive dilettantistiche), Enti e Associazioni non riconosciute, costituite da almeno un anno, comitati, non necessariamente costituiti da almeno un anno, che esercitano la loro attività a vantaggio della popolazione del Comune.
5. Il contributo finanziario e le agevolazioni economiche possono essere richiesti da persone giuridiche pubbliche o private, Enti ed Associazioni non riconosciute, costituite da almeno un anno e che non hanno finalità di lucro. Non rientra nelle finalità di lucro l'esercizio di attività commerciali a condizione che per Statuto o per decisione da parte dei componenti organi societari sia previsto che il soggetto richiedente non distribuisca utili ai soci e che gli stessi utili siano destinati a finalità pubbliche.

Articolo 2 – Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di adesione da parte del Comune di Ponte Buggianese ad un'attività o ad un evento. Insieme al patrocinio possono essere erogati contributi e/o agevolazioni economiche, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La concessione del patrocinio non può comportare l'assunzione di alcun onere per il Comune di Ponte Buggianese, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti.
3. La domanda di patrocinio, redatta in carta libera, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve illustrare l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento.

4. La domanda di patrocinio è inviata al Sindaco o all'Assessore di norma almeno due mesi prima dalla data di svolgimento dell'iniziativa. La concessione del patrocinio è deliberata dalla Giunta Comunale.

5. L'Amministrazione comunale può conferire targhe, coppe, medaglie, libri e altri premi secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

Articolo 3 - Contributo e agevolazione

1. Il contributo finanziario consiste nell'erogazione di una somma di denaro. L'agevolazione economica consiste nella concessione di una prestazione di servizi ovvero nella concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione comunale.

2. Il contributo o l'agevolazione sono erogati sulla base della rilevanza e significatività delle attività o degli eventi proposti in relazione alle politiche, alle finalità, agli obiettivi perseguiti dal Comune di Ponte Buggianese, o della valenza dell'iniziativa o dell'evento e delle sue ricadute sul territorio e sull'immagine del Comune stesso.

3. L'utilizzazione di beni di proprietà comunale ed ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale sono considerate come agevolazioni economiche.

4. Il Comune, resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto fra enti destinatari di contributi e terzi per forniture e prestazioni. La responsabilità del rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge in materia di manifestazioni pubbliche resta a carico dell'ente organizzatore dell'iniziativa.

Articolo 4 - Contributi ordinari

1. L'Amministrazione comunale eroga contributi agli Enti di cui è socio, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli stessi Enti.

2. L'Amministrazione comunale eroga contributi deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e, trasferiti dagli stessi Enti al Comune di Ponte Buggianese.

3. L'Amministrazione comunale può erogare contributi per lo svolgimento di attività ovvero per la prestazione di servizi con finalità sociali o culturali o sportive regolate da apposite convenzioni stipulate fra la stessa Amministrazione comunale e i soggetti del privato sociale.

4. I contributi di cui ai precedenti commi non sono soggetti alle norme del presente regolamento con esclusione di quanto previsto dal successivo articolo 9. comma 1.

5. La richiesta di contributi di cui al presente articolo deve essere presentata all'Amministrazione comunale dal legale Rappresentante dell'Ente, insieme ad una copia del bilancio consuntivo debitamente approvato relativo all'esercizio precedente, ad una copia del bilancio preventivo dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto e ad una relazione sull'attività che l'Ente intende svolgere.

6. Contributi per un importo non superiore ai 200,00 euro annui possono essere concessi a Persone giuridiche pubbliche o private, che svolgono la loro attività in ambito nazionale ed internazionale. Tale concessione può avvenire anche in assenza di richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 5 - Modalità di richiesta

1. I soggetti che intendono richiedere un contributo e/o un'agevolazione devono inoltrare una domanda corredata da una relazione sui dati dell'attività o dell'evento. L'istanza è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

2. La domanda, deve pervenire al Comune entro e **non oltre il 31 marzo di ogni anno**. Alla domanda devono essere allegati: lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune, il preventivo delle spese e delle entrate previste nonché il contributo e/o l'agevolazione richiesta e una relazione che illustri l'iniziativa o l'evento nei suoi contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento. Inoltre il soggetto richiedente deve dichiarare che non fa parte di alcuna articolazione di un partito politico.

3. Per quanto concerne i costi delle prestazioni richieste a Società che gestiscono servizi per conto dell'Amministrazione comunale, qualora richiesti, il Comune di Ponte Buggianese si riserva di determinare il corrispettivo da versare alle stesse. I relativi importi devono essere inseriti nel preventivo di cui al precedente comma 2.

Articolo 6 - Procedimento di concessione

1. Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia e dagli altri enti pubblici.

2. Con determinazione dirigenziale sono assunti i relativi impegni per la copertura delle spese derivanti dai contributi finanziari e/o la specificazione del valore delle agevolazioni economiche concesse.

3. Per ogni attività o evento possono essere assegnati contributi e agevolazioni la cui somma non deve essere superiore alla differenza fra spese ed entrate dell'iniziativa. Il beneficio complessivo può coprire in parte o in tutto il deficit finanziario.

4. In base alla rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, allo stesso viene liquidata la somma risultante dal deficit effettivo, tenuto conto delle agevolazioni economiche concesse. In ogni caso la somma complessiva liquidata non può superare l'importo previsto nella deliberazione di concessione.

5. Qualora il Comune di Ponte Buggianese risulti creditore nei confronti del beneficiario l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento.

Articolo 7 - Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, del contributo finanziario e/o delle agevolazioni economiche devono far risultare in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa o dell'evento che le attività sono realizzate con il patrocinio ovvero con il contributo del Comune di Ponte Buggianese, utilizzando il logo del Comune. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale.

2. Il beneficiario deve utilizzare il contributo finanziario e l'agevolazione economica esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati concessi.

3. A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e/o l'agevolazione, e comunque **entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla concessione**, i soggetti che hanno richiesto i contributi e/o l'agevolazione devono trasmettere all'Amministrazione comunale il rendiconto economico dell'attività svolta, compilando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione comunale. E' facoltà dell'Amministrazione comunale acquisire copia della documentazione giustificativa. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'eventuale non corresponsione del contributo assegnato per l'anno successivo.

4. Nel rendiconto non possono essere inserite le voci di spesa relative alle prestazioni personali del soggetto beneficiario e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, nonché le spese per uso di attrezzature ed impianti di proprietà o in uso del beneficiario. •

Articolo 8 - Esclusioni e deroghe

1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 comma 2, può essere ammessa la presentazione della domanda di contributo finanziario e/o di agevolazione economica oltre il termine purché l'istanza pervenga al Comune almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio dell'evento o dell'iniziativa. L'istanza può essere esaminata solo dopo aver terminato l'istruttoria delle domande pervenute entro il termine di cui al precedente art.5.

2. Nel caso che l'attività per la quale è richiesto il contributo finanziario abbia per oggetto lo svolgimento di servizi e la fornitura di prestazioni di particolare rilevanza per il Comune di Ponte Buggianese, il Comune può promuovere, anche in assenza di specifica domanda, la stipula di una convenzione che definisca il sostegno del Comune stesso e che precisi le condizioni alle quali il sostegno è concesso.

3. Non rientrano nelle disposizioni di cui al precedente art. 3 comma 3 gli eventi e le manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo di personale comunale.

Articolo 9 - Pubblicità e norme finali

1. L'Amministrazione comunale pubblica annualmente nel sito del Comune di Ponte Buggianese l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi e di agevolazioni.

2. I modelli per la presentazione della domanda di patrocinio o di contributo/agevolazione, la relazione sui dati dell'iniziativa e il rendiconto sono allegati al presente atto e pubblicati sul sito internet del Comune di Ponte Buggianese.